

ALLA ECC.^{MA} CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

Osservazioni

*del Consultore Duca de Vargas Machuca
alla Relazione della Commissione romana,
relativa al ceto dei principi e duchi romani,
in data 15 aprile 1928*

Alla Ecc.ma Consulta Araldica del Regno

Illustri Colleghi,

A seguito della pubblicazione del mio studio: « *I titoli, le qualifiche e la legislazione nobiliare romana nel Massimario della Consulta araldica* », l'illustre Commissario del Re, Conte Baratieri di S. Pietro, ha chiesto il parere della Commissione araldica romana su questi due quesiti:

a) « Se e su quali leggi è fondato il *ceto* dei principi e duchi « romani (F. P. R.), ammesso per la prima volta dalla Commissione araldica romana nel 1896-1898, in occasione della pubblicazione dell'*Elenco provvisorio della regione romana*; giacchè tale *ceto* non risulta stabilito nè dalla Bolla benedettina « *Urbem Romam* », nè dal Chirografo di Pio IX del 2 maggio 1853, nè dalla deliberazione della Congregazione araldica capitolina del 17 gennaio 1854 »;

b) « Se non esiste il *ceto* dei principi e duchi romani, ne conseguirebbe la non pertinenza dei titoli medesimi appoggiati al cognome, attribuiti anche dalla stessa Commissione nel 1896-1898; spettando tali titoli soltanto alle famiglie che ne ebbero speciale concessione ».

La Commissione araldica romana, nella seduta del 15 aprile p. p. (assenti il suo Presidente Principe Chigi Albani e i Commissari Principi Colonna, don Prospero Colonna e Conte de Mezzi) ha approvata la relazione di risposta, redatta dal Comm. Eugenio Casanova.

Questa Relazione dal tono soverchiamente acre, che mal dissimula la debolezza dell'argomentazione, contiene frasi, dirò

così, poco simpatiche a mio riguardo, frasi che mi limito a segnalare al Vostro sereno giudizio. Giacchè Voi sapete benissimo che la mia modesta opera di Consultore e i miei scritti storico-giuridici sono stati e sono diretti a finalità puramente *obbiettive*: alla rivalutazione, cioè, della nobiltà italiana di fronte ai titolati stranieri e alla eliminazione di pretese preminenze *regionalistiche* che, se pur fossero esistite nei tempi andati, sarebbero oggi anacronistiche, deprimenti per la nobiltà di tutte le altre regioni e *incompatibili* con la raggiunta unificazione della Patria.

E poichè non ho interessi personali da far prevalere, quelle frasi e altri eventuali attacchi mi lasceranno perfettamente sereno e non varranno, nè oggi nè mai, a farmi rinnegare la verità e la giustizia.

Del resto alla autentica nobiltà romana non occorre *marchio di fabbrica*, perchè il suo nome è nella Storia.

I romani insigniti di titoli di duca o di principe, anche senza la sigla F. P. R., avranno *sempre e dovunque* rango fra i primissimi titolati del mondo.

Ciò premesso, sottopongo a Voi, illustri Colleghi, brevi, categoriche e definitive risposte alle argomentazioni della Relazione.

I.

L'estensore della Relazione incomincia con un furioso attacco, nello intento di difendere la memoria « degli illustri e dotti membri della Commissione che precedettero quelli ora in carica ».

In verità, avrebbe potuto l'estensore risparmiarsi quella fatica perchè nel mio opuscolo io ho sostenuto, e ripeto oggi, che la creazione del *ceto* dei principi e duchi romani da parte della Commissione (1896-1898) *fu unicamente effetto di erronea valutazione* del Chirografo di Pio IX del 2 maggio 1853 e della conseguente deliberazione della Congregazione araldica capito-

lina del 17 gennaio 1854: e che, per conseguenza, *la buona fede, sia dei Commissari che compilarono l'Elenco provvisorio del 1908, sia dei compilatori del Massimario del 1905, non può essere messa in dubbio.*

Ho sostenuto che è mancata una deliberazione della Consulta araldica e sinanche un *parere* del Commissario del Re sulla esistenza del *ceto* dei principi e duchi romani, *venuto alla luce, per la prima volta, con la sigla F. P. R., in occasione della pubblicazione dell'Elenco provvisorio del 1908* e debbo confermare la mia constatazione, in seguito alle infruttuose ricerche di archivio, rinnovate in questi ultimi giorni, a mia istanza, dalla Cancelleria della Consulta.

Ma, malgrado la strenua difesa, la confutazione manca e il richiamo che la Relazione fa del verbale della Commissione regionale dell'11 giugno 1897, non smentisce *ma conferma* la mancanza di una speciale e pur necessaria deliberazione della Consulta.

« Il Conte di Carpegna, quale Cancelliere della Consulta, « conferma che questa nelle sue deliberazioni (?) ebbe l'intenzione (!) « di approvare la esistenza di un *ceto* di principi e duchi romani; « ma sulle caratteristiche di questo *ceto* non prese alcuna decisione; « sicchè è aperto l'adito a discutere in merito »!!

Però... *in merito* non discussero mai nè la Commissione, nè la Consulta! Questa è la verità.

II.

Ma, se la Relazione non esita ad attribuirmi *umile cultura, frivoltà e soverchia precipitazione*, non si addimostra certamente meno prodiga nel dispregio per la logica e per la storia del diritto.

Infatti, la Commissione romana crede di rispondere vittoriosamente al quesito principale con questa semplice argomentazione: poichè verso la fine del secolo XIV il baronaggio

romano era stato escluso dagli uffici capitolini, e quindi dal ceto della nobiltà romana, e vi rifece il suo ingresso, dopo l'abolizione delle giurisdizioni feudali, nel 1854, grazie al Chirografo di Pio IX del 2 maggio 1853, *la legge di creazione del ceto separato e distinto dei principi e duchi romani deve riscontrarsi nel fatto stesso di quella reintegra !!*

Rispondo: quando si dà per dimostrato quello che si doveva dimostrare, non si fa altro che una *petizione di principio*.

A tanto, evidentemente, si riduce quella argomentazione.

Le notizie poi sulla feudalità nello Stato della Chiesa, sparse nella Relazione, sono assolutamente smentite dalla storia e dalla legislazione feudale.

I feudi romani sono stati proprio *il contrario* di ciò che si asserisce nella Relazione. Essi, salvo rare eccezioni, furono *feudi oblati o emptizii, di durata breve e con giurisdizione limitata*; sicchè mancarono dei requisiti essenziali della feudalità vera e propria.

Sino a dopo il periodo avignonese in Roma aveva regnato il caos; e spesso il possesso dei feudi era derivato da usurpazioni e non da concessioni del Sovrano.

La feudalità si trascinò con alterne vicende sino al pontificato di Pio V, il quale con la celebre Bolla « *Admonet nos* » del 2 marzo 1597, portò un colpo fierissimo ai feudatari romani.

Da quell'epoca in avanti, nei secoli XVI e XVII, da quando cioè i Pontefici incominciarono a concedere titoli sui feudi, la feudalità andò sempre più decadendo e al feudo si sovrappose il fedecommeso familiare.

La giurisdizione feudale dei baroni romani, salvo rare eccezioni, non era nè poteva essere piena, perchè ogni paese o università infeudata aveva il suo *statuto* speciale, che il feudatario *doveva osservare*.

Ben diversa era la natura dei feudi *franchi* o anche di quelli *jure longobardorum* delle altre regioni d'Italia e segnatamente di quelli napoletani.

Quivi la feudalità era *vera, propria, perpetua e la giurisdizione era amplissima e piena*; perchè i vassalli erano tali *incondizionatamente* e i paesi infeudati non avevano *statuti speciali* che limitassero il potere del feudatario.

Non è vero che nei feudi franchi, e segnatamente in quelli napoletani, occorresse una *nuova investitura* a ogni successione. Questa formalità era richiesta per alcuni feudi *siciliani*; ma non per quelli delle altre regioni d'Italia e tanto meno per quelli del napoletano. La trasmissione del feudo avveniva *sicut sagittam*, al dire dei feudisti.

Al momento della pubblicazione del *Motu proprio* di Pio VII del 1816 « Sulla riforma della pubblica amministrazione », che segnò la fine delle giurisdizioni baronali, queste erano ridotte a ben poca cosa. Invece, nelle altre regioni e segnatamente nel mezzogiorno d'Italia, le giurisdizioni baronali si trovavano in completa efficienza al momento della abolizione della feudalità; e la importanza e la consistenza patrimoniale di quei feudi, al principio del secolo XIX, era ancora grandissima, e i feudatari avevano, *sul serio*, tutto il prestigio di veri regoli.

È notorio che verso la fine del secolo XIV i baroni romani furono esclusi dal Campidoglio e per conseguenza dal patriziato; ma, non è davvero esatta l'affermazione della Commissione che cioè nel 1854 *l'intero baronaggio* avesse fatto il solenne ingresso in grembo alla nobiltà romana, grazie al Chirografo di Pio IX del 1853; giacchè, prima di quell'epoca e anche precedentemente alla Bolla benedettina, molti feudatari romani *e non degli ultimi*, vi erano stati paulatinamente riammessi.

E così, al 1854, si trovavano già ammessi al patriziato romano: il duca di Nepi, Braschi; il principe di Parrano, Marscotti; il principe di Castelviscardo, Spada; il marchese di Arsoli, Massimo; il duca di Rignano e di Calcata, Massimo; il marchese di Mazzano e di Riofreddo, del Drago; il marchese di Paganico e di S. Giuliano, Patrizi; il marchese di S. Vito, Theodoli, il marchese di Sipicciano, Costaguti, il marchese di Castel Giu-

liano, Sacchetti; il marchese di Oliveto Sabino, Cavalletti; il conte di Poggio Aquilone, Bussi.

Del resto (e il fatto ha la sua importanza) le 28 famiglie principesche e ducali reintegrate alla nobiltà romana il 17 gennaio 1854 dalla Congregazione araldica capitolina, *non erano tutte feudatarie*. Erano infatti decorate di semplice titolo onorifico sul cognome: Bonaparte, Montholon, e Caffarelli; come non erano feudatarie le famiglie iscritte posteriormente al 1854: Lancelotti, Ginori Conti e Giustiniani Bandini.

Evidentemente, questi due rilievi tolgono qualsiasi residuale valore alla argomentazione della Commissione romana.

La Commissione cade poi nella più flagrante contraddizione quando, a giustificare l'uso di raddoppiare il titolo feudale e di appoggiarlo al cognome, ricorda le seguenti concessioni: di principe sul cognome (1719) a Mattei che era già duca di Giove; di principe sul cognome (1721) a Ruspoli, che era già dal 1709 principe di Cerveteri; di duca sul cognome (1854) a Marino Torlonia, che era dal 1820 duca di Poli e di Guadagnolo; e (aggiungo io): di principe a Caracciolo (1859), che era già principe di Ginetti; di principe a Giustiniani Bandini (1863), già decorato di titoli feudali.

Dice la Relazione: « bastano questi esempi a dimostrare l'attendibilità della nostra asserzione, bastano ad esaurire la questione »!! No, rispondo io, questi esempi bastano a far revocare le concessioni di titoli appoggiati al cognome quando (a eccezione dei due principi Assistenti al Soglio) non risultino da esplicite concessioni.

III.

Ma la Relazione crede di trovare due argomenti, diremo così *a latere*, per dimostrare l'esistenza del *ceto* dei principi e duchi romani, nell'autorità somma del Concedente e nelle onoranze attribuite, prima e dopo il 1870, dalla Corte pontificia a quei titolati.

In quanto al primo argomento, dichiaro di essere un buon cattolico e, a dimostrare la mia filiale venerazione pel Sommo Pontefice, ricorderò di essere stato il primo, in ordine cronologico, a prospettare al Governo la opportunità di autorizzare l'uso dei titoli concessi dai Papi dopo il 1870; ma non potrei, in dispregio alla storia e alla verità, sostenere che i titoli concessi dai Pontefici prima e dopo il 1870 siano *superiori* a quelli conferiti ai propri sudditi da ogni altro sovrano; e non arrivo a comprendere come la Commissione romana non abbia intuito che la semplice ipotesi si risolverebbe in una diminuzione del prestigio del Re.

L'autorità altissima e indiscutibile del Sommo Pontefice si esplica in tutto ciò che si riferisce al suo Magistero Divino.

L'argomento desunto dal fatto che il Papa consacrava l'Imperatore è oramai anacronistico; e, ad approfondirlo e a volerne ricavare le conseguenze, dovremmo ritornare a Gregorio VII e ad Innocenzo III.

Ma, per quanto riguarda i titoli nobiliari concessi dai Papi prima e dopo il 1870, l'Italia non può, logicamente, attribuire a essi un valore e una portata maggiore di quelle che vi hanno dato costantemente, *in passato e anche recentemente*, le maggiori potenze cattoliche del mondo.

È notorio infatti che la Spagna, la Francia, l'Austria, la Baviera, il Portogallo e il Belgio, non hanno mai riconosciuta alcuna preminenza ai maggiori titolati pontifici, come del resto a nessun titolato straniero, di fronte, rispettivamente, ai Grandi di Spagna, ai duchi e Pari, ai duchi e principi dell'Impero, ecc.

I Re delle Due Sicilie hanno trattato sempre alla stregua dei propri titolati i principi Colonna e Orsini.

Il titolo di duca conferito dal Papa a un cittadino spagnuolo ha in Ispagna rango *dopo* l'ultimo titolato indigeno.

L'argomento delle onoranze tributate in Roma dai Pontefici ai principi e duchi, *prima e dopo il 1870*, è certamente insufficiente per dimostrare la creazione del famoso *ceto speciale*.

Ogni sovrano ha tenuto a circondare di speciali onoranze la propria aristocrazia: nelle Due Sicilie, i maggiori titolati appartenevano, con diverse funzioni, alla Casa del Re e vi godevano precedenza e privilegi; lo stesso avveniva in Francia, in Austria, in Germania, in Portogallo, e avviene tuttora in Inghilterra e in Ispagna.

Del resto, non è esatta l'affermazione che tutte le onoranze della Corte pontificia fossero riservate, prima del 1870, *esclusivamente* ai maggiori titolati romani.

A cominciare dalla carica altissima di Principe Assistente al Soglio, essa è stata tenuta, sia pure per breve tempo, da Peretti, da Corsini, da Rezzanico, da un napoletano il marchese di Pescara, d'Avalos e da altri.

Il diritto di alzare il baldacchino in casa propria, nelle pubbliche funzioni e sin anche nelle Chiese, i baroni napoletani l'hanno avuto con Regie Lettere del 16 aprile 1579 (*Mastrillo: de Magistratibus*).

L'onore di entrare alla presenza del Papa con la spada e col cappello in mano, l'hanno avuto, oltre ai romani, i maggiori titolati cattolici, come ad esempio: il duca di Norfolk, il duca di Mirandola, il conte di Novellara, il marchese di Pescara, il principe di Santobono, il duca di Laurenzana, il duca di Monteleone, il duca di Airola, il duca di Popoli, il principe di Castiglione, ecc. (Cerimoniale del Maestro di Camera Mgr. Ruffo 1691-1721).

È in quanto alle onoranze che *ancora oggi* i titolati romani hanno nella Corte del Papa, non sfuggirà a Voi, illustri Colleghi, come non potrà sfuggire all'alta mente di S. E. il Capo del Governo, che esse rappresentano *oggi* una pedina della politica della Santa Sede nei rapporti con l'Italia.

Il Papa considera *tuttora* suoi sudditi i romani e quindi è logico che continui a prodigare *ai suoi titolati* gli stessi onori di prima.

Il giorno che il funesto dissidio fosse appianato, quelle preferenze e onori non avrebbero più ragione di essere o sarebbero automaticamente estese agli altri titolati, perchè nella Casa del Padre di tutti uguale deve essere il trattamento.

IV.

Concludo:

La Commissione romana *non ha dimostrata la legittimità del ceto dei principi e duchi romani* e si è apertamente contraddetta circa lo sdoppiamento dei titoli feudali appoggiati al cognome.

Amnesso in ipotesi che il *ceto* suddetto fosse stato realmente creato prima del 1870, esso sarebbe venuto a cessare per effetto della unificazione politica, come è cessato quello dei *Pari di Sicilia* col 1812.

Non è infatti ammissibile in uno Stato unificato la sopravvivenza di ricordi regionalistici, tanto più quanto a essi si voglia attribuire *carattere di superiorità* rispetto all'aristocrazia di tutto il resto d'Italia, che per antichità, possesso di feudi, potere e titoli, non è per nulla inferiore a quella romana.

Credo invece doveroso e opportuno proporre la formazione del *ceto* delle famiglie che hanno dato e che daranno un Pontefice alla Cristianità.

Queste famiglie che, salvo errore, credo ridotte oramai a circa 40, hanno già diritto a speciali ornamentazioni dello stemma e, dal 1746 in virtù della Bolla benedettina, alla ascrizione alla nobiltà romana.

Questo *ceto*, che potrebbe essere indicato dalla sigla (F. P. I.), famiglie papali italiane, avrebbe un carattere nazionale e una solidissima base storica, in quanto costituirebbe l'albo delle famiglie che hanno generato dei Sovrani.

Ma, affinchè la Consulta possa decidere una questione di tanta importanza con la più scrupolosa ponderazione, mi per-

metto di suggerire all'illustre Commissario del Re di provocare nel più breve tempo possibile il parere di quelle altre Commissioni regionali che, a suo giudizio, abbiano un interesse speciale a interloquire.

Col maggior ossequio.

Roma, 2 maggio 1928 - Anno VI.

AGOSTINO DE VARGAS MACHUCA.